

Firmato digitalmente da CINQUE


PATRIZIO

C=IT

OU=SINDACO

O=COMUNE DI

BAGHERIA/00596290825



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

ORDINANZA SINDACALE N. 80

DEL 27/10/2015

OGGETTO: Modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n° 78 del 23/10/2015

IL SINDACO

Premesso che:

- è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 78 del 23/10/2015 avente per oggetto: "Ordinanza sull'utilizzo di animali appartenente a specie esotiche e selvatiche in spettacoli ed altri intrattenimenti".

Visto:

- l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12/06/1913 sulla protezione animali;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27/07/1934;
- il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;
- il D.P.R. 320 del 08/02/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la Legge 337 del 18 Marzo 1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'Art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";
- l'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla Legge n° 874 del 19.12.1975;
- la Legge n° 503 del 05.05.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
- la convenzione Europea di Strasburgo del 13/11/1987 per la protezione degli animali di compagnia;

- la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 “Animali selvatici ed esotici in cattività” – Vigilanza Veterinaria Permanente;
- la Legge 281 del 14/08/1991 – Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;
- il D.Lgs 532 del 30/12/1992 modificato dal D.Lgs 388 del 20/10/1998 (attuazione della Direttiva CEE 95/29 in materia di protezione animali durante il trasporto);
- il D.M. 19.4.1996 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- la Legge 473 del 22/11/1993 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” che costituisce l’art. 727 del C.P.;
- la Legge 09 Dicembre 1998 n° 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”;
- le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, come modificate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 2006, emanate con il fine di:
 - fornire specifici criteri di detenzioni degli animali da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica, presentano forme di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa;
 - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni Italiani;
 - verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizioni e sugli arricchimenti ambientali per soddisfare esigenze ecologiche;
 - fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti ed integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali.

Preso atto:

- che la Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
- della carenza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;
- che per le specie esotiche non elencate nelle “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione.

Visto:

- il D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la circolare n° 5 del 14/05/2001 del Ministero della Sanità “attuativa della Legge 281/91”;
- la legge 189 del 27/07/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non

autorizzati” che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche.

Considerato:

- che il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale;
- che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali, in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

Ravvisata la necessità di tutelare tutte le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

ORDINA

Modificare ed integrare l’Ordinanza Sindacale n.78 del 23.10.2015 avente per oggetto: “*Ordinanza sull’utilizzo di animali appartenente a specie esotiche e selvatiche in spettacoli ed altri intrattenimenti*”, nel seguente modo:

1. E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali, in particolare quelli appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti che rispondono ai requisiti previsti dalle “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” del 2006 emanate dal CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
2. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie, è consentito l’attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre zoologiche itineranti avente al seguito animali il cui modello gestione è compatibile con la detenzione in una struttura mobile come previsto dalle linee guida del CITES;
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto disposto nella presente ordinanza;
4. Le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell’attività e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
5. Fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario dell’ASP, dalla Corpo di Polizia Municipale – Direzione 13 , nonché dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento;
6. Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;
7. Fatti salvi i superiori divieti previsti dalle vigenti norme e regolamenti, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Bagheria con al seguito animali, in particolare appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - a) *Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;*
 - b) *Assicurare l’impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;*
 - c) *Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alla specie pericolose alla salute ed all’incolumità pubblica ai sensi dell’art. 6 della Legge 150/1992;*
 - d) *Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;*
 - e) *Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione per differenze di età e per gerarchie sociali di sesso di rapporto preda –predatori;*

- f) Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;*
- g) Non utilizzati gli animali prelevati in natura;*
- h) Assicurare che gli spazi a disposizione degli animali siano corrispondenti alle misure minime richieste e/o conformi alle richieste di legge.*

DISPONE ALTRESI'

- che il presente dispositivo è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- che della presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, compreso l'albo pretorio on line del Comune ed il sito istituzionale del Comune, in modo che i cittadini possano prendere visione;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza a:
 - Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
 - ASP 6 Palermo – U.O. Bagheria;
 - Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo;
 - Direzione 11 – Sportello Unico alle Attività Produttive;
 - Direzione 13 - Polizia Municipale del Comune di Bagheria;
 - Corpo Forestale Regione Sicilia;
 - Stazione Carabinieri di Bagheria;
 - Polizia di Stato – Commissariato di Bagheria;
 - Guardia di Finanza Comando Stazione di Bagheria;
 - Prefettura di Palermo;
 - CITES sede di Palermo

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR della Sicilia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Patrizio Cinque
F.to digitalmente